

Ferentino, 19 marzo 2020

**COMUNICATO RELATIVO AL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO
"IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017" CODICE ISIN IT0004982143**

Egregi Signori Obbligazionisti,

con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti che si terrà in data 7 aprile 2020, pubblicato in data odierna, sono di seguito riportate le proposte di modifica al regolamento del Prestito presentate dalla Società.

Le modifiche proposte hanno ad oggetto, in particolare, il differimento della data di rimborso del Prestito al 20 giugno 2021 nonché del pagamento dei relativi interessi, che continueranno a maturare applicando il tasso dell'8% previsto dal regolamento del Prestito, ma saranno appunto pagati in un'unica soluzione il 20 giugno 2021.

L'efficacia della delibera di modifica che si propone, se approvata, sarà sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" di una modifica del relativo regolamento che posticipi qualsiasi pagamento da parte della Società ai portatori di dette obbligazioni, sia a titolo di rimborso del prestito obbligazionario che a titolo di pagamento dei relativi interessi, successivamente al 20 giugno 2021, fatta eccezione per gli interessi maturati e scaduti in data 8 ottobre 2019.

L'esigenza di modificare il regolamento del Prestito deriva dall'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus conosciuto come Covid-19, che ha avuto un gravissimo impatto sul settore del trasporto aereo, producendo, di conseguenza, effetti significativi anche sull'attività della Società che perdureranno verosimilmente almeno per tutto il primo semestre del 2020.

Tuttavia, in considerazione degli ordini e dei contratti già in essere, la Società prevede di poter adempiere agli impegni assunti nei confronti degli obbligazionisti una volta superata la temporanea situazione critica che le imprese operanti nel settore del trasporto aereo stanno attraversando.

Si ricorda, infine, che la Società, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in corso, invita i Signori Obbligazionisti a partecipare alla prossima Assemblea mediante collegamento audio-video, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito della Società e sulla Gazzetta Ufficiale n. 34, Parte Seconda, del 19 marzo 2020.

Tanto premesso, si propone di modificare le condizioni del Prestito previste dagli art. 4, 5 e 7 del relativo regolamento come segue:

"4. DURATA E DATA DI SCADENZA

*Salvo il caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2-ter, il Prestito ha una durata di **67** anni e mezzo (ovvero **settantottenovanta** mesi) a decorrere dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del **settantottesimonovantesimo** mese successivo alla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e cioè sino al 20 giugno ~~2020~~**2021** (la "Data di Scadenza del Prestito").*

5. INTERESSI

5.1 *Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 8% (8 per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale").*

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito fino al ~~21 giugno 2020~~ **dicembre 2019** (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, ciascuna la "**Iniziale** Data di Pagamento degli Interessi"). ~~L'ultimo pagamento degli~~ **Successivamente, gli interessi sarà effettuato, saranno pagati** a seconda del caso:

- (a) alla data del rimborso integrale del Prestito, nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter; o
- (b) alla Data di Scadenza del Prestito, in assenza di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter

(ciascuna, la "Ultima Data di Pagamento degli Interessi" e, congiuntamente alla Iniziale Data di Pagamento degli Interessi, la "Data di Pagamento degli Interessi").

5.2-bis Il pagamento degli interessi potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi ~~ovvero alla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultimo pagamento degli interessi~~, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

5.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. All'importo di ciascuna cedola da corrispondere all'Obbligazionista saranno dedotti gli oneri fiscali eventualmente previsti ai sensi di legge.

5.4 L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

5.5 Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA).

5.6 Per "Periodo di Interessi" si intende: (a) il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (b) limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione e di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (c) nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) precedente la data del rimborso anticipato integrale del Prestito e la data di tale rimborso anticipato (esclusa).

5.7 Per "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) – ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica –, ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

7. RIMBORSO E RIMBORSO ANTICIPATO

7.1 Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le seguenti modalità:

- (a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) (la "Prima Tranche di Rimborso") per ciascuna obbligazione, sarà rimborsato in tre rate, di egual importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 2016, il 20 marzo 2017 ed il 20 giugno 2017;
- (b) il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (la "Seconda Tranche di Rimborso") per ciascuna Obbligazione,

sarà rimborsato in 5 rate ~~semestrali~~ (i.e. il 20 giugno e **2018**, il 20 dicembre di ogni ~~anno~~ **2018, il 20 giugno 2019, il 20 dicembre 2019 e la Data di Scadenza del Prestito**) (ciascuna, la "**Data di Rimborso del Capitale**") ~~fino alla Data di Scadenza del Prestito~~. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, l'importo di tali rate sarà pari a:

- (i) Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per le rate del 20 giugno 2018 e del 20 dicembre 2018;
- (ii) Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per le rate del 20 giugno 2019 e del 20 dicembre 2019;
- (iii) Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la rata da corrispondersi alla Data di Scadenza del Prestito.

(ciascuna, una "Rata").

7.1-bis Il pagamento di ciascuna Rata potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Rimborso del Capitale ovvero dalla Data di Scadenza del Prestito, se trattasi di ultima Rata, senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente.

7.2 L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli Obbligazionisti, alle seguenti condizioni:

- (a) il rimborso abbia ad oggetto l'importo residuo della Seconda Tranche di Rimborso;
- (b) il rimborso avvenga ~~in una Data di Rimborso del Capitale~~ **il 20 giugno o il 20 dicembre di qualsivoglia anno, fino alla Data di Scadenza del Prestito**.

7.2-bis Nel caso in cui il rapporto PFN/EBITDA della società emittente - calcolato alla data del 31 dicembre 2018 secondo i criteri stabiliti nel regolamento del prestito obbligazionario "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" - salga al di sopra di 5 (cinque), l'assemblea degli Obbligazionisti, opportunamente convocata, avrà diritto di deliberare:

- (i) l'invio, all'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato (la "Delibera di Rimborso Anticipato");
- (ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- (iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, condizionatamente all'accettazione, da parte dell'Emittente, di specifiche modifiche del Regolamento del Prestito.

La Delibera del Rimborso Anticipato potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 11.

In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso alla pari, comprensivo del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni.

Essi potranno richiedere all'Emittente, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r, ricevuta dalla società almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "Data di Rimborso Anticipato").

L'Emittente dovrà comunicare, entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi, mediante le modalità di cui al successivo articolo 15.1, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con indicazione specifica della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

Qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.

7.2-ter *Entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci dell'Emittente relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019, qualora dagli stessi risulti cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00 l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente agli Obbligazionisti la Seconda Tranche di Rimborso per un importo pari al 50% della cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00. Gli eventuali importi pagati ai sensi del presente articolo 7.2-ter andranno a valere sulla Rata di volta in volta più lontana (~~quindi, a partire dalla Rata del 20 giugno 2020~~), riducendone o azzerandone l'ammontare e, per l'effetto, eventualmente anticipando la Data di Scadenza del Prestito."*

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi.

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche.

IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA